

Regolamento del prestito relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni:

## **Banca Popolare del Lazio T.F. 0,80% 13/03/2017 – 13/03/2020 83°**

### **- Articolo 1 - Importo e tagli delle Obbligazioni**

La Sezione "Informazioni sulle Obbligazioni" contiene l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione.

### **- Articolo 2 – Gestione e depositari**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore. I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. Via Mantegna, 6 – 20154 Milano ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia). Gli obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art.85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "Testo Unico della Finanza" o brevemente "TUF") e dall'art. 31, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

### **- Articolo 3 – Divisa di denominazione del Prestito e prezzo di emissione.**

Il Prestito è denominato in Euro. Il prezzo di emissione è indicato nella Sezione "Informazioni sulle Obbligazioni". Nei casi di sottoscrizione successive alla data di godimento, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle obbligazioni dovrà essere maggiorato dal rateo di interessi maturati tra la data di godimento e la relativa data di regolamento

### **- Articolo 4 – Commissioni ed oneri**

Non sono applicate commissioni di sottoscrizione, di collocamento e/o altre commissioni esplicite in aggiunta al prezzo di emissione del titolo.

### **- Articolo 5 - Durata e Godimento**

La Data di Godimento e la Data di Scadenza degli interessi sono indicate nella Sezione "Informazioni sulle Obbligazioni". Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva data di scadenza.

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, si farà riferimento alla convenzione ed alla base per il calcolo di volta in volta indicati nel presente Prospetto Semplificato.

### **- Articolo 6 – Destinatari dell'offerta**

Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L'offerta è rivolta al pubblico indistinto ed è destinata alla clientela della Banca, senza essere subordinata ad alcuna condizione.

### **- Articolo 7 – Collocamento**

Gli investitori potranno aderire all'offerta del prestito obbligazionario sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione messo a disposizione presso le filiali della Banca. L'adesione al prestito obbligazionario potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta.

Nel corso del periodo di offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di obbligazioni non inferiore ad una. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo il loro ordine cronologico ed entro i limiti dell'ammontare totale. Qualora, durante il periodo di offerta le richieste raggiungano l'ammontare totale, la Banca procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sosponderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione eccedenti l'ammontare totale.

Nella Sezione "Informazioni sulle Obbligazioni" è indicata la data dalla quale le obbligazioni cominceranno a produrre interessi (data di godimento) e la data in cui cesseranno di essere fruttifere (data di scadenza). Il pagamento delle obbligazioni sarà effettuato mediante addebito sul conto di regolamento collegato al deposito titoli del sottoscrittore.

Nei casi di sottoscrizione successive alla data di godimento, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle obbligazioni dovrà essere maggiorato dal rateo di interessi maturati tra la data di godimento e la relativa data di regolamento.

- Articolo 8 - Interessi.

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle cedole periodiche il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nella Sezione "Informazioni sulle Obbligazioni" del presente Prospetto Semplificato.

In particolare, nel corso della vita dell'obbligazione, i portatori riceveranno il pagamento di cedole posticipate, comunque non inferiori a zero. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, la Banca procederà con il pagamento degli interessi il primo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento delle cedole.

- Articolo 9 - Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in un'unica soluzione alla data di scadenza.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data di rimborso.

Qualora la data di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, la Banca procederà con l'accredito del rimborso delle obbligazioni scadute il primo giorno lavorativo successivo alla data di rimborso.

- Articolo 10 - Soggetti incaricati del servizio del Prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali dell'Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentratata presso Monte Titoli S.p.A., Via Mantegna 6 – 20154 Milano.

- Articolo 11 - Termini di prescrizione

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

- Articolo 12 – Mercati e negoziazione

I titoli non saranno quotati in mercati regolamentati. L'Emittente assume l'onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore prima della scadenza nel rispetto di quanto previsto dalla strategia di esecuzione degli ordini comunicata alla clientela. L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere in seguito l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso Sistemi Multilaterali di Negoziante. L'esercizio di tale facoltà e le pertinenti informazioni saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e contestualmente presso tutte le dipendenze.

- Articolo 13 - Regime fiscale.

Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di godimento sarà di volta in volta indicato nella Sezione "Informazioni sulle Obbligazioni". La Banca è sostituto d'imposta per cui opererà le ritenute alla fonte.

- Articolo 14 – Responsabile del collocamento e Agente per il calcolo degli interessi.

Il Responsabile del Collocamento e l'Agente di Calcolo degli interessi è l'Emittente.

- Articolo 15 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca; Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie. Pertanto, il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

- Articolo 16 – Legge applicabile, foro competente e disposizioni varie

Le obbligazioni oggetto del presente Prospetto Semplificato sono regolate dalla Legge Italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e la Banca sarà competente il Foro di Velletri (Rm) ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo, il foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.